

Messaggio

numero

7245

data

9 novembre 2016

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 25 novembre 2013 presentata da Giancarlo Seitz “*Basta poltrone d’oro ai politici ‘in pensione’ dalla politica*”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il 25 novembre 2013 è stata depositata un’iniziativa parlamentare nella forma generica denominata “*Basta poltrone d’oro ai politici ‘in pensione’ dalla politica*”. L’atto parlamentare, che è stato in seguito trasformato in una mozione, chiede che la retribuzione massima di persone che rivestono una carica pubblica non sia superiore allo stipendio del membro del Consiglio di Stato. Per cariche ai sensi della proposta si intendono in particolare quelle ricoperte nei consigli di amministrazione di aziende o enti del settore pubblico e parapubblico. Nel computo della retribuzione si tiene conto – perlomeno così parrebbe – di tutte le entrate per attività lavorative, anche di natura privata.

L’atto parlamentare afferma che i politici prossimi al “*pensionamento politico*” vengono ricompensati con “*cariche in Consigli di amministrazione o altri enti pubblici o parapubblici, prestigiose ma molto gratificanti a livello economico e addirittura anche cumulative*”. Esso sembra pertanto sottintendere che vengano distribuite cariche e funzioni con retribuzioni elevate quasi a titolo “onorifico”. La realtà dei fatti è però diversa. Certo, non tutte le cariche sono retribuite con importi minimi o simbolici. Tuttavia, nella fissazione della retribuzione occorre tenere conto di vari aspetti, tra i quali i requisiti da adempiere (formazione, esperienza, eccetera), la responsabilità assunta e l’impegno richiesto. È anche vero che in ruoli di aziende pubbliche vi sono persone con un presente o un passato politico. Questo non significa però che per l’attribuzione di tali cariche questo è l’aspetto preponderante o l’unico aspetto considerato.

Con il tempo i requisiti per le cariche nei consigli di amministrazione delle aziende pubbliche sono diventati vieppiù rigorosi. Per esempio, per i membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda elettrica ticinese, l’articolo 9 capoverso 1 della legge del 10 maggio 2016 sull’Azienda elettrica ticinese indica che “*i criteri determinanti per la nomina nel consiglio di amministrazione sono i seguenti: la formazione, le competenze e le esperienze professionali specifiche nel campo energetico o in materia di gestione economico-aziendale, la disponibilità nonché un’attività irreprensibile*”. Il capoverso 2 precisa inoltre che “*la composizione del consiglio di amministrazione deve garantire la presenza di competenze ed esperienze interdisciplinari e complementari*”. L’articolo 22 della legge del 25 ottobre 1988 sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino prescrive che “*la formazione, la competenza e l’esperienza professionale sono criteri determinanti per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione*.”

A ciò si aggiungono i requisiti fissati dalla legislazione federale in materia di banche. Altre leggi non contemplano norme così precise sui criteri per la nomina nei consigli di amministrazione.

Questo non significa però che non si cerchino dei profili adatti per la carica o addirittura che si nominino persone per garantire loro una “pensione” dopo il loro congedo dalla politica.

Parallelamente all'inasprimento dei requisiti per ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, laddove in passato vi era un numero elevato di membri nei consigli di amministrazione esso è tendenzialmente diminuito, così da disporre di un'organizzazione più flessibile e in grado di decidere in modo agile e celere. Per esempio, la legge del 25 giugno 1958 istitutiva l'Azienda elettrica ticinese aveva fissato a undici il numero di membri del consiglio di amministrazione (art. 7 cpv. 1). Esso è stato ridotto a sette membri il 25 giugno 2009; la legge del 10 maggio 2016 sull'Azienda elettrica ticinese ha confermato tale numero (art. 8 cpv. 1). L'articolo 19 della legge del 25 ottobre 1988 sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino stabiliva originariamente che il consiglio di amministrazione si componesse di quindici membri ed è poi stato modificato il 10 marzo 2003 riducendo a sette il loro numero. Anche il consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale si compone (sin dalla sua istituzione mediante la legge del 20 dicembre 1982 sugli ospedali pubblici) di sette membri. L'Azienda cantonale dei rifiuti conta cinque membri nel consiglio di amministrazione mentre l'Agenzia turistica ticinese ne ha nove.

Seguendo il ragionamento dell'atto parlamentare, una carica può essere occupata solo da persone che non raggiungono un determinato reddito, corrispondente a quello del membro del Consiglio di Stato a cui va sottratto quello previsto per la carica specifica. In particolare nei settori dove è necessaria una qualifica o un'esperienza particolari, questo limita le possibilità di scelta dell'autorità di elezione o nomina.

L'atto parlamentare fa riferimento anche al cumulo di cariche. Se si considerano i requisiti richiesti e l'impegno che le cariche presuppongono, è difficilmente immaginabile che la medesima persona possa cumulare più cariche importanti in aziende pubbliche. Inoltre, non è immaginabile che le autorità di nomina attribuiscono alla stessa persona più cariche nelle aziende cantonali importanti.

Riguardo all'attuabilità della proposta rileviamo che l'autorità di nomina non ha gli strumenti per accertare quale sia la somma delle entrate derivante dall'attività di lavoro privata o pubblica. Si tratta di informazioni in possesso solo delle autorità fiscali e che evidentemente, soggiacendo al segreto fiscale, non possono essere messe a disposizione di terzi o di autorità per verificare che la retribuzione complessiva non superi il limite proposto nell'atto parlamentare.

In conclusione, vi invitiamo a respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: mozione 25 novembre 2013

INIZIATIVA PARLAMENTARE - TRASFORMATA IN MOZIONE

presentata nella forma generica da Giancarlo Seitz “Basta poltrone d’oro ai politici ‘in pensione’ dalla politica”

del 25 novembre 2013

Proprio partendo dai principi dell’iniziativa Minder, a livello federale, mi sento di proporre una a livello cantonale.

Spesso e volentieri, si rileva che al politico, dopo vari anni di militanza e alla “vigilia del pensionamento politico”, vengono attribuite cariche in Consigli di amministrazione o altri enti pubblici o parapubblici, prestigiose ma molto gratificanti a livello economico e addirittura anche cumulative. Se poi consideriamo che, talvolta, queste persone hanno ancora un “normale alto reddito professionale”, la discrepanza è ancora maggiore. Questo accumulo di redditi porta a una sproporzione tra i redditi “professionali” (da un’unica attività economicamente retribuita) e certi redditi di questi “politici o ex politici”. Motivo per cui una certa regolamentazione si impone.

Con la presente invito quindi il Consiglio di Stato a studiare con urgenza le modifiche necessarie della legge per far sì che **la somma cumulabile** degli stipendi comprensivi di bonus, gli incentivi, i premi, i contributi sotto qualsiasi forma, le agevolazioni, ecc. (sostanzialmente tutto quanto contribuisce ad un apporto economico) **di qualsiasi persona, che occupi anche delle cariche, poltrone pubbliche, parapubbliche**, di qualsiasi genere, **non eccedano lo stipendio del Consigliere di Stato**. Il plafond della somma di questi contributi che questa persona percepisce tra stipendio e incentivi professionali diretti e indiretti e tutto quanto l’ente pubblico e parapubblico gli apporta a livello di cariche retribuite, **non deve essere superiore allo stipendio del Consigliere di Stato**.

Qualora così fosse, deve rinunciare a una sua “poltrona d’oro” per rientrare nei limiti previsti.

Applicazione e sua retroattività della messa in funzione, se approvata, deve essere con il 1° gennaio 2014 e questo vista la certezza che per quella data non sarà ancora varato l’articolo di legge. Inoltre, le persone attive in società per le quali dovranno dimissionare, queste devono essere svolte nei primi sei mesi dall’entrata in funzione, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno dovranno far svolgere un’assemblea straordinaria.

Giancarlo Seitz